

Patto di collaborazione tra il Comune di Pistoia e il Comitato di Quartiere di Bonelle

Il giorno 11/2/2017

TRA

Il Comune di Pistoia , C.F. e P.Iva 00108690470, con sede in Pistoia, P.zza Duomo 1, rappresentato ai fini del presente atto dal Dirigente del Servizio Personale, comunicazione, informatica e decentramento, dott. Stefano Tognozzi, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto;

E

il Comitato di Quartiere di Bonelle rappresentato ai fini del presente atto dal Coordinatore pro tempore Nicola Giudice, nato a Casaleto Spartano (SA) il 29/9/1952 e residente a Pistoia, via Bonellina 316, che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comitato stesso.

PREMESSO

- Che con deliberazione n 158 del 7/11/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento della partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni, che prevede che il patto di collaborazione sia lo strumento con cui il Comune, i cittadini singoli o associati, le associazioni concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura dei beni comuni;
- Che con lettera prot. n°112716 del 16/11/2016 Il Comitato di Quartiere di Bonelle ha proposto la stipula di un Patto di collaborazione per attività di socializzazione ed aggregazione nel quartiere, per la cura e manutenzione della piazza della frazione e per l'utilizzo di una stanza posta nell'ex sede circoscrizionale di via Livorno 1, per l'effettuazione delle attività previste dal Patto;
- Che in relazione a tale proposta l'Ufficio Servizi Decentrati ha raccolto le opportune valutazioni tecniche e concluso con esito favorevole l'istruttoria, come esplicitato nella determina dirigenziale n° 137 del 26/1/2017 con cui è stato approvato lo schema del presente patto di collaborazione;

Tutto ciò premesso

SI STABILISCE

Art. 1 Obiettivi e azioni di cura condivisa

Il presente Patto ha per oggetto le attività di seguito indicate:

Organizzazione di attività ricreative e di socializzazione per gli abitanti del quartiere e di lettura giornali e riviste presso una stanza posta nell'ex sede circoscrizionale di via Livorno 1, con esclusione delle date ed orari nei quali è già utilizzata per il progetto "Socialmente"; pulizia e cura, apertura e chiusura della suddetta stanza e dei servizi igienici in comune nelle date ed orari in cui si svolgeranno le attività del Comitato; pulizia e cura della piazza antistante la struttura.

Art. 2 Durata della collaborazione, cause di sospensione o conclusione anticipata

Le attività previste saranno svolte, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Patto di collaborazione e fino al 31 ottobre 2019.

L'Amministrazione Comunale, potrà tuttavia sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolto il Patto di collaborazione, per il sopravvenire di fatti o atti di prevalente interesse pubblico o in caso di rilevanti inadempienze del Comitato rispetto agli impegni assunti, contestate per iscritto.

Art. 3 Ruolo e impegni del Comune

Il Comune autorizza il Comitato di Quartiere di Bonelle all'utilizzo a titolo gratuito, utenze comprese, di una stanza posta nell'ex sede circoscrizionale di via Livorno 1, per l'effettuazione delle attività previste dal Patto, ai sensi dell'art. 11 del succitato Regolamento e allo svolgimento delle attività previste sui beni di proprietà comunale oggetto dell'intervento.

Si impegna a fornire, ove disponibili, materiali di consumo per la pulizia e la cura della stanza di cui sopra e della piazza antistante.

Art. 4 Ruolo e impegni del Comitato

Il Comitato di Quartiere di Bonelle svolgerà le attività previste con utilizzo di mezzi propri e di personale volontario.

Il Comitato svolgerà con attenzione e cura, secondo criteri di adeguatezza e con la diligenza del buon padre di famiglia, tutte le attività inerenti la cura dei beni comuni oggetto dell'intervento, del quale dovrà essere comunque garantita la fruizione collettiva.

Il Comitato, attraverso le singole associazioni che ne fanno parte, si assume ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o cose, anche di proprietà comunale, in dipendenza delle attività svolte o in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati e l'onere delle coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connesse allo svolgimento delle attività sarà a carico delle associazioni che le svolgono. Il Comitato individua due supervisori ai quali spetta la responsabilità di verificare il rispetto delle modalità di intervento indicate nel Patto di collaborazione, in rapporto con il preposto alla sicurezza individuato dall'amministrazione comunale, con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nelle persone di Roberto Barbini, nato a Pistoia il 31/10/1949 e ivi residente, in via Arezzo 84 e di Graziano Vannini, nato a Pistoia il 15/7/1940 ed ivi residente, in via Siena 44.

Il Comitato si impegna a tenere sollevato il Comune da responsabilità di ordine civile e/o penale per ogni e qualsiasi danno possa derivare a persone, compresi i propri incaricati, e a cose mobili e immobili, in dipendenza e in conseguenza della attività esercitata.

Art. 5 Forme di pubblicità, controlli e modalità di rendicontazione

Il Comune darà ampia pubblicità al presente Patto di collaborazione, pubblicandone inoltre il testo nella sezione "Partecipa" del proprio sito web.

L'amministrazione comunale si riserva di effettuare in qualsiasi momento, ispezioni e controlli sulla corretta esecuzione di quanto previsto dal patto di collaborazione

Il Comitato dovrà periodicamente monitorare e documentare le attività svolte all'Ufficio Servizi Decentrati del Comune.

Art. 6 Foro competente

Per qualsiasi controversia, derivante o connessa al presente accordo, è competente il foro di Pistoia.

Art. 7 Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Patto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Il presente Patto viene registrato solo in caso d'uso. ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Il Comitato di Quartiere di Bonelle, previa informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Letto, firmato e sottoscritto

Per Il Comitato di Quartiere di Bonelle

Il Dirigente del servizio